



Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEONFERENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPI
GRUPPO CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 26/05/2022

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, informati i Capi Gruppo.

2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, alle riunioni dei capi gruppo consiliari, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Articolo 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse sul portale istituzionale del Comune, entro sette giorni dalla seduta consiliare, come da disposizione del Presidente del Consiglio Comunale prot.n. 15524 del 19/09/2015 relativo a: "Regolamento Consiglio Comunale: pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale". Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle sedute deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Articolo 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio Comunale ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 4 - Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale e eventualmente il Vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e

dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 7 - Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a dieci minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo massimo di un'ora per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 8 - Seduta in forma mista

1. La seduta in forma mista non è consentita per i membri del Consiglio Comunale, ma soltanto per la partecipazione dei funzionari tecnici o soggetti esterni chiamati dal Presidente del Consiglio Comunale per relazionare sui punti inseriti nell'ordine del giorno della seduta.

Articolo 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri a prendere parte alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti della Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Articolo 10 - Votazioni

1. Ultimo l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) mediante alzata di mano dei componenti del Consiglio;

b) per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale, attivando il singolo componente la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

c) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

d) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla ripresa, il Presidente riapre la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione.

Articolo 11 - Votazioni a scrutinio segreto

Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto si disporrà:

- a) votazione in presenza fisica di tutti i componenti presenti, mediante schede segrete o, in alternativa,
- b) votazione in videoconferenza di tutti i componenti presenti utilizzando una piattaforma di voto che garantisca l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.

Articolo 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza.

2. Il verbale contiene inoltre:

- a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- b) la dichiarazione, espressa anche verbalmente, con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Articolo 13 - Sedute delle commissioni e capigruppo

1. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

Articolo 14 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto e nei limiti della reciproca relativa compatibilità, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 103 del 29/11/2020 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo web del Comune di Molinella.